REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile

La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. ### dr. ### dr.ssa ### relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 335/2023 R.G., cui è riunita la n. 336/2023 R.G., vertenti: tra

nata a ###, il ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che, la rappresenta e difende, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., giusta procura su foglio separato allegata all'atto di appello; -Appellante(nel proc. n. 335/23)

e

nata ad ###, il ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che, la rappresenta e difende, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., giusta procura su foglio separato allegata all'atto di appello; -Appellante(nel proc. n. 336/23)

nata a ### il ### (C.F. ###) e ### nato a ### il ### (C.F. ###), e di ### nata a ### il ### (C.F. ###) quali chiamati all'eredità del defunto ### tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e da intendersi materialmente unita alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. ### presso il cui domicilio digitale (pec: ###, fax ###) sono elettivamente domiciliati; -Appellati

Oggetto: appelli avverso la sentenza n. 271/2023 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di ### il ### e pubblicata in data ### nel giudizio n. 2148/2016 R.G. - in materia di ### giudiziale di paternità-mantenimento figli naturali e legittimi.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

(### nel proc. n. 335/23): "…precisa le proprie conclusioni nei giudizi riuniti nn. 335/2023 e 336/2023 R.G., riportandosi ai propri atti e verbali di causa, nei quali insiste, chiedendo l'accoglimento del proposto appello e di tutte le proprie domande, eccezioni e difese, con il rigetto di tutte le difese e domande avversarie. - Con vittoria di spese e compensi del giudizio. …". ### (### nel proc. n. 336/23): "…precisano le proprie conclusioni con riferimento ai giudizi di appello riuniti 335/2023 e 336/2023 R.G., riportandosi a tutti i propri atti e verbali di causa ai quali rinvia.- Insiste nell'accoglimento del proprio atto di appello e nelle domande, difese ed eccezioni ivi formulate, nonché in tutti i propri scritti difensivi, con ogni conseguente statuizione di legge, con il rigetto di tutte le domande avversarie. …". ### e ### (###: "…precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei propri precedenti atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e difesa. …".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 14.11.2016, ### e ### convenivano in giudizio ### dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di ### assumendo che il convenuto fosse il padre biologico di ### e che avesse sempre omesso di riconoscerla; chiedevano pertanto congiuntamente: 1. ### giudiziale della paternità naturale di ### nei confronti di ### con conseguente attribuzione alla stessa del cognome paterno; 2. ### all'### dello Stato Civile del Comune di ### di provvedere alle conseguenti annotazioni nei registri dello stato civile; 3. La condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti a ### dal mancato riconoscimento; 4. La condanna del convenuto al versamento, in favore di ### di un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 500,00; 5. La condanna del convenuto al rimborso, in favore di ### delle spese sostenute per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della figlia dalla nascita; 6. La condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale patito da ### in conseguenza della mancata assunzione dei doveri genitoriali. ### non si costituiva.

Con ordinanza del 13.09.2018, il Giudice Istruttore — preso atto del decesso del convenuto, avvenuto il ### — dichiarava interrotto il giudizio.
Con ricorso depositato il ###, ### e ### — con il ministero del medesimo difensore, Avv. ### in forza di mandato congiunto apposto in calce all'atto introduttivo — riassumevano il giudizio nei confronti del coniuge e dei figli di ### chiedendo, mediante integrale richiamo all'atto introduttivo, l'accertamento e la declaratoria della paternità di ### nei confronti di ### nonché l'accoglimento, nei confronti dei suoi eredi, delle ulteriori domande ivi formulate.
Si costituivano i convenuti, eccependo l'estinzione per prescrizione dei diritti azionati dalle parti attrici, nonché l'indeterminatezza delle domande; in subordine, il concorso colposo di ### nella causazione del danno e l'insussistenza dei presupposti per il mantenimento di ### all'epoca ultraventottenne.
Espletata CTU tecnico-biologica — che accertava la compatibilità genetica tra ### e ### così provando il rapporto di filiazione — ed escussi i testi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 271/2023 del il ###, il Tribunale di Barcellona Pozzo di ### in composizione collegiale, dichiarava estinto il giudizio, ritenendo che, a seguito del decesso di ### e della riassunzione nei confronti dei suoi eredi, si fosse determinato un conflitto di interessi tra le attrici, idoneo a determinare la nullità dell'atto di riassunzione e degli atti successivi e, conseguentemente, l'estinzione del processo per mancata valida riassunzione nel termine di legge.
§ Avverso la predetta sentenza ### e ### ciascuna con proprio distinto difensore, proponevano separati appelli di identico contenuto — rispettivamente iscritti al n. 335/2023 R.G. e al n. 336/2023 R.G fondati sui motivi di cui si dirà infra — deducendo, in particolare, l'erroneità della declaratoria di estinzione per insussistenza del conflitto di interessi, la violazione del contraddittorio e la mancata regolarizzazione del vizio processuale, e chiedendo altresì la conservazione della domanda di accertamento della paternità e degli atti istruttori già compiuti, nonché l'integrale riforma della decisione di primo grado e, per

l'effetto, l'accoglimento delle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio. ### interveniva volontariamente nel giudizio n. 335/2023, ribadendo la propria rinuncia a qualunque domanda e/o pretesa economica nei confronti di ### non ricorrendo con la stessa - neanche per il passato - alcun conflitto di interessi, e chiedendo la riunione.
Si costituivano in entrambi i giudizi ### e ### resistendo ai gravami e chiedendone il rigetto, deducendo la correttezza della sentenza impugnata, la persistente sussistenza del conflitto di interessi e l'inammissibilità o comunque l'irrilevanza della dichiarazione di rinuncia prodotta dalle appellanti, con riproposizione, in via subordinata, delle eccezioni di merito formulate in primo grado.
Fissata con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note di trattazione scritta ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lvo 149/2022, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, il C.I., previamente nominato, con ordinanza del 04.12.2023, rilevato che l'appellante aveva chiesto in via preliminare la riunione del presente giudizio con quello iscritto al n. 336/2023 R.G. e che gli appellati avevano eccepito la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di ### parte del giudizio di primo grado e costituitasi nel presente grado mediante intervento volontario, ritenuta preliminare la regolare instaurazione del contraddittorio, disponeva il rinvio della causa all'udienza del 17.05.2024 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti ### Con ordinanza del 17.05.2024, il C.I. disponeva la riunione ex art. 335 c.p. e - ritenuto di non doversi procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. - fissava l'udienza del 26.05.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori, di cui all'art 352 c.p.c., a ritroso (di giorni 60, 30 e 15) per il deposito, rispettivamente, delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Con ordinanza del 11.06.2025, il C.I., stante il carico di ruolo, rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 05.03.2026.

Alla scadenza dei termini ivi assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza pubblicata il ###, il C.I. assumeva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1. Con il primo motivo d'appello, le appellanti, nei rispettivi atti di appello dal contenuto sostanzialmente identico, censurano la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato invalida la riassunzione del giudizio sul presupposto dell'esistenza di un conflitto di interessi tra ### e la figlia ### entrambe rappresentate dal medesimo difensore.

Deducono che la decisione sarebbe fondata su erronei presupposti di fatto e di diritto, nonché su richiami giurisprudenziali non pertinenti alla fattispecie concreta.

Assumono, in particolare, che il Tribunale abbia rilevato d'ufficio la questione relativa al preteso conflitto di interessi senza aver previamente instaurato il contraddittorio tra le parti ai sensi degli artt. 101 e 384, comma 3, c.p.c., erroneamente ritenendo che, con l'atto di riassunzione ### avesse reiterato le originarie pretese economiche di tutti gli eredi di ### ivi compresa la figlia ### nonostante la stessa avesse già formalmente rinunciato, con dichiarazione del 20 settembre 2018 e prima della riassunzione del giudizio, a qualsiasi pretesa economica, azione, diritto di rimborso o risarcimento nei confronti della medesima, con conseguente insussistenza del ritenuto conflitto di interessi.

Sostengono che, ove il Tribunale avesse previamente instaurato il contraddittorio sulla questione, le parti avrebbero potuto produrre la predetta dichiarazione di rinuncia, dalla quale sarebbe emersa l'insussistenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra ### e ### e, conseguentemente, la piena legittimità della loro rappresentanza processuale ad opera del medesimo difensore. Sostengono, pertanto, che tale dichiarazione escludesse in radice ogni possibile contrasto tra le rispettive posizioni processuali, senza alcuna compromissione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio.

Deducono, pertanto, la violazione degli artt. 101 e 384, comma 3, c.p.c., nonché l'inconferenza del richiamo a Cass. n. 1745/2022,

evidenziando come la pronuncia richiamata attenga a un'ipotesi di conflitto effettivo tra parti processuali, diversa da quella oggetto del presente giudizio, nel quale il Tribunale avrebbe ravvisato un conflitto meramente eventuale, senza consentire alle parti di interloquire preventivamente sulla relativa questione e di svolgere le proprie difese anche in ordine ai profili di merito della controversia.
Rilevano, inoltre, come il Tribunale abbia trascurato il tenore letterale dell'atto di riassunzione, dal quale risulterebbe che la riassunzione era stata effettuata esclusivamente nei confronti di ### E ### quali eredi di ### e tenuti a rispondere dei debiti ereditari esclusivamente nei limiti delle rispettive quote, e non già nei confronti di ### la quale, nel presente giudizio, non avrebbe potuto essere destinataria di alcuna condanna al pagamento di somme in favore della madre, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione.
Evidenziano, al riguardo, che, trattandosi di obbligazioni ereditarie parziarie e non solidali, il creditore del de cuius può agire nei confronti anche soltanto di alcuni coeredi, ciascuno per la quota di rispettiva spettanza, senza che ciò comporti l'estensione della domanda agli altri eredi non convenuti in giudizio.
Richiamano, inoltre, la giurisprudenza di legittimità, e in particolare Cass. n. 24839/2022, evidenziando come il conflitto di interessi rilevante ai fini processuali debba essere concreto ed effettivo e non meramente ipotetico o astratto e come, anche in presenza di una situazione conflittuale, la stessa non determini necessariamente la nullità dell'intero atto processuale, ma soltanto delle domande o dei motivi effettivamente incompatibili tra loro.
Sostengono, altresì, che, ove il Tribunale avesse ritenuto sussistente un difetto di rappresentanza o un vizio della procura, avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 182 c.p.c., assegnando un termine per la relativa regolarizzazione.
Ribadiscono, infine, che nessun conflitto di interessi fosse configurabile tra ### e ### neppure in via potenziale o futura, non solo in ragione della rinuncia espressa dalla prima a ogni pretesa economica nei confronti della figlia, ma anche in considerazione del fatto che l'accertamento dello status filiationis

costituiva il necessario presupposto logico e giuridico per l'eventuale esercizio dei diritti conseguenti in un diverso giudizio. Pertanto, il Tribunale - concludono - avrebbe dovuto comunque esaminare e decidere le domande non interessate dall'asserito conflitto, anziché arrestare il giudizio sulla base della ritenuta invalidità della riassunzione.
In ultimo, le appellanti deducono che la decisione impugnata contrasterebbe con i principi del favor veritatis, del favor legitimitatis e della conservazione degli atti processuali, evidenziando come la consulenza tecnica d'ufficio di natura biologica abbia accertato la paternità naturale di ### nei confronti di ### senza che sul punto fossero state sollevate contestazioni dai convenuti.
Sostengono che sia l'atto di riassunzione sia la consulenza tecnico-biologica abbiano pienamente raggiunto lo scopo cui erano destinati e che, pertanto, il primo Giudice non avrebbe potuto dichiararne la nullità, anche alla luce dell'art. 156, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere pronunciata quando l'atto abbia raggiunto il proprio scopo o non sia espressamente prevista dalla legge.
Aggiungono che, anche a voler ipotizzare un vizio della procura o della rappresentanza processuale, il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 182 c.p.c., assegnando un termine per la relativa regolarizzazione, atteso che, secondo l'orientamento della Suprema Corte richiamato negli atti di appello, tale disposizione consente la sanatoria di qualunque vizio della procura, finanche della sua totale mancanza, con efficacia anche nel giudizio di impugnazione.
Concludono, pertanto, sostenendo che con la statuizione impugnata, il Tribunale abbia violato gli artt. 101, comma 2, 156, commi 1 e 3, 182, comma 2, e 384, comma 3, c.p.c., nonché gli artt. 1419, 1420 e 1446 c.c., l'art. 30, commi 1 e 4, ### e l'art. 8 CEDU, con conseguente erroneità del capo di sentenza gravato, il quale, ove correttamente applicate le disposizioni richiamate, non avrebbe potuto condurre alla declaratoria di invalidità della riassunzione e degli atti successivi, imponendosi invece l'esame

nel merito delle domande avanzate; chiedono, pertanto, la riforma della relativa statuizione.
§ 1.1. La censura è meritevole di accoglimento, sia pure nei termini e per le considerazioni che di seguito si esporranno.
Giova premettere che costituisce ius receptum il principio secondo cui la rappresentanza processuale di due o più parti a mezzo del medesimo difensore, in forza di procura conferita con unico atto, è inammissibile ove tra le stesse sussista un conflitto di interessi, anche solo potenziale, trovando tale regola applicazione anche nell'ipotesi di simultaneus processus. (Cass. civ., sent. 21350/2005; Cass. civ., sent. n. 7363/2018 e Cass. civ., sent. n. 19262/2021).
La violazione investe i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7369 del 19 marzo 2025; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19963 del 19 luglio 2024; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5634 del 4 marzo 2024; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28427 dell'11 ottobre 2023; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7299 del 13 marzo 2023; Cass. civ., Sez. III, ord. n. ### del 10 novembre 2022).
Il conflitto rilevante ai fini processuali non è, dunque, soltanto quello attuale, ma può essere anche virtuale, purché non meramente ipotetico, ma intrinsecamente correlato al «rapporto esistente tra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione» (Cass. n. ###/2022, cit.), da valutarsi avuto riguardo «non soltanto della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti» (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7299 del 13 marzo 2023). In tale prospettiva, la semplice eventualità che gli interessi delle parti possano in futuro divergere non è sufficiente a configurare il conflitto rilevante ai fini processuali, occorrendo invece che la tensione tra le rispettive posizioni sia concretamente apprezzabile già al momento del conferimento del mandato o dello svolgimento dell'attività difensiva (Cass. civ., sent. n. 12741/2005; Cass. civ., sent. 23056/2007).
La giurisprudenza più recente ha ulteriormente precisato che tale vizio non integra una mera nullità dell'atto processuale, bensì un

difetto dello ius postulandi in capo al difensore, non suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c., «sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione» (Cass. n. 7369/2025, cit.). Nella stessa pronuncia, la Suprema Corte ha espressamente escluso che il conflitto di interessi possa dar luogo a una nullità soltanto parziale, limitata ai motivi in conflitto, affermando che «non può condividersi l'orientamento minoritario secondo cui il conflitto comporterebbe nullità solo dei motivi il cui accoglimento danneggerebbe una delle parti, atteso che il vizio inficia lo ius postulandi e non il contenuto dell'atto di impugnazione».
Parimenti consolidato è l'orientamento secondo cui il rilievo officioso della questione non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., «trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati» (Cass. n. 19963/2024, cit.; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 17456 del 31 maggio 2022; Cass. civ., Sez. III, ord. n. ### del 10 novembre 2022), sicché la relativa statuizione ben può essere adottata anche in difetto di preventiva interlocuzione con le parti.
Tanto premesso, deve escludersi che nel caso di specie sussista il conflitto di interessi ravvisato dal Tribunale, ancorché le argomentazioni svolte dalle appellanti a sostegno dell'insussistenza del conflitto non appaiano integralmente condivisibili.
In particolare, non può assumere rilievo la dichiarazione di rinuncia resa da ### in data 20 settembre 2018, invocata dalle appellanti quale elemento idoneo ad escludere ogni possibile incompatibilità di interessi, in quanto prodotta per la prima volta nel presente grado di giudizio e, pertanto, tardivamente.
Ed invero, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli

o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».
La dichiarazione predetta, risalente al 20 settembre 2018 e dunque anteriore al deposito del ricorso in riassunzione del 27 settembre 2018, era nella piena disponibilità delle attrici sin dall'instaurazione del giudizio e per l'intero corso del procedimento di primo grado, definito soltanto nel marzo 2023, sicché ben avrebbe potuto essere prodotta o quanto meno allegata già nel corso del primo grado, senza incorrere in preclusioni.
Le appellanti, peraltro, non hanno fornito alcuna allegazione, né tanto meno prova, circa l'esistenza di una causa ad esse non imputabile che abbia impedito la tempestiva produzione del documento.
Né tale conclusione può essere superata invocando la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., poiché il Tribunale - come già chiarito - non era tenuto a instaurare il contraddittorio sulla questione; e in ogni caso, anche a volere ritenere che il Tribunale avrebbe dovuto assegnare alle parti il chiesto termine, l'art. 101, comma 2, c.p.c. prevede il deposito di «memorie contenenti osservazioni sulla questione» e non anche la produzione di nuovi documenti, la quale resta soggetta alle ordinarie preclusioni istruttorie proprie del rito ordinario di cognizione.
La questione del conflitto di interessi deve, dunque, essere esaminata prescindendo dal documento in esame, la cui produzione è inammissibile.
Ciò posto, l'analisi degli atti ritualmente acquisiti al processo, condotta alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, induce comunque a ritenere insussistente il conflitto di interessi ravvisato dal Giudice di primo grado.
Il ragionamento sviluppato dal Tribunale muove dall'assunto secondo cui l'eventuale accoglimento delle pretese economiche formulate da ### avrebbe potuto incidere, in prospettiva, sulla massa ereditaria e quindi, indirettamente, sulla quota spettante a ### quale futura erede.
Tale impostazione, pur non essendo priva di una sua coerenza logica, non raggiunge quel livello di concretezza richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la configurazione di un conflitto di

interessi processualmente rilevante, risolvendosi nella prospettazione di una contrapposizione meramente eventuale, per le ragioni che di seguito si esporranno.
La conclusione cui è pervenuto il primo giudice presuppone, infatti, il necessario verificarsi di una pluralità di eventi futuri e incerti: l'accertamento della paternità in capo a ### che al momento della riassunzione non si era ancora verificato e costituiva anzi l'oggetto stesso del giudizio; l'acquisto della qualità di erede, subordinato all'accettazione dell'eredità, atto non ancora compiuto e di per sé eventuale; nonché la concreta incidenza delle pretese economiche avanzate da ### sulla futura quota ereditaria spettante alla figlia ### Ne deriva che il pregiudizio ipotizzato dal Tribunale non emergeva in modo immediato dal rapporto processuale dedotto in giudizio, ma era condizionato al verificarsi di una concatenazione di eventi futuri e incerti, con la conseguenza che il prospettato conflitto restava estraneo a quella «intrinseca correlazione con il rapporto esistente tra le parti» richiesta dalla giurisprudenza di legittimità e si risolveva in una mera eventualità priva del necessario requisito della concretezza, che sola ne avrebbe consentito la rilevanza sul piano processuale.
Sotto altro e concorrente profilo, il conflitto ipotizzato dal primo Giudice presupponeva un esito processuale che l'atto di riassunzione, per come concretamente formulato, non era idoneo a produrre, ciò in quanto le domande patrimoniali erano rivolte esclusivamente nei confronti dei soggetti specificamente indicati quali destinatari della riassunzione, sicché doveva escludersi in radice la possibilità che il giudizio si concludesse con una pronuncia direttamente pregiudizievole nei confronti di ### Ed invero, dall'esame dell'atto di riassunzione del 27 settembre 2018 emerge che le attrici hanno provveduto a riassumere il giudizio non già nei confronti di tutti gli eredi di ### indistintamente, bensì esclusivamente nei confronti di ### e ### nominativamente individuati, chiedendo che venissero «accolte nei loro confronti» - e soltanto nei loro confronti - tutte le domande già formulate con l'atto introduttivo. Ne consegue che ### non figura, ne potrebbe figurare, tra i destinatari della riassunzione, essendo rimasta

attrice nel presente giudizio e non essendo stata formulata nei suoi confronti alcuna domanda.
In difetto di qualsiasi potenziale incidenza sulla posizione di quest'ultima, non era, dunque, configurabile alcun conflitto di interessi processualmente rilevante tra le parti rappresentate dal medesimo difensore.
Deve, pertanto, escludersi che l'Avv. ### abbia assunto la difesa di parti portatrici di interessi confliggenti, in quanto entrambe le assistite erano accomunate dall'interesse all'accertamento della paternità, mentre le domande di contenuto patrimoniale formulate da ### erano rivolte esclusivamente nei confronti dei soggetti evocati con l'atto di riassunzione.
Nessuna contrapposizione, neppure potenziale, era pertanto ravvisabile tra le rispettive posizioni, né il difensore era chiamato a sostenere ragioni incompatibili tra loro o a sacrificare l'interesse di una parte a vantaggio dell'altra.
A ciò si aggiunga che, sul piano sostanziale, l'art. 752 c.c. sancisce il principio della parziarietà dei debiti ereditari, in forza del quale ciascun coerede risponde dei debiti gravanti sull'eredità nei limiti della propria quota, cosicché che il creditore del de cuius può agire anche soltanto nei confronti di alcuni coeredi per la quota ad essi riferibile (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13953/2005; Cass. civ., Sez. V, sent. n. 22426/2014; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9766/2025). ### indirizzato le proprie domande esclusivamente nei confronti di ### e ### non risulta che sia stata fatta valere alcuna pretesa nei confronti dell'eventuale posizione ereditaria di ### la quale non era pertanto esposta ad alcun concreto pregiudizio.
In definitiva, pur dovendosi disattendere una parte significativa del percorso argomentativo sviluppato dalle appellanti e pur dovendo essere dichiarata inammissibile la documentazione da esse tardivamente prodotta, deve nondimeno concludersi che il conflitto di interessi ravvisato dal Tribunale non sussisteva nei termini richiesti dalla consolidata elaborazione giurisprudenziale.
La situazione valorizzata dal primo giudice si risolve, infatti, in una mera eventualità indiretta ed ipotetica, priva di quella concreta e attuale contrapposizione di interessi che sola può giustificare la declaratoria di inammissibilità della difesa congiunta.

Il motivo deve, pertanto, essere accolto, ancorché per ragioni diverse da quelle prospettate dalle appellanti.
§ 2. Con il secondo motivo le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite e posto definitivamente a loro carico, in solido, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, deducendo che tali statuizioni costituiscono diretta conseguenza degli errori in fatto e in diritto che avrebbero inficiato la declaratoria di invalidità della riassunzione e il conseguente arresto del giudizio.
Assumono che, per le ragioni già illustrate con il precedente motivo di gravame, la decisione impugnata debba essere integralmente riformata e che, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., i convenuti ### e ### quali eredi di ### debbano essere condannati al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado, nonché all'integrale rifusione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
§ 2.1 Il secondo motivo è parimenti fondato.
del primo motivo di gravame determina l'assorbimento e, comunque, la fondatezza del secondo motivo concernente la statuizione sulle spese processuali, la quale resta travolta dalla riforma della decisione impugnata nei termini che saranno di seguito precisati.
§ 3. Ritenuta l'erroneità della declaratoria di invalidità della riassunzione pronunciata dal Tribunale, deve procedersi all'esame del merito della controversia, essendo devolute alla cognizione di questa Corte le domande originariamente proposte dalle appellanti e ritualmente riproposte in sede di gravame, delle quali occorre verificare la fondatezza.
Più precisamente, le appellanti hanno riproposto le domande volte all'accertamento dello status filiationis di ### nei confronti di ### con i conseguenti provvedimenti in ordine al cognome e alle annotazioni nei registri dello stato civile; ### ha altresì chiesto la condanna degli eredi del de cuius al risarcimento, pro quota, dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal mancato riconoscimento e dall'omessa assunzione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, nonché al pagamento del contributo al mantenimento maturato sino alla data del decesso del genitore;

ha, a sua volta, domandato la condanna dei medesimi eredi al rimborso, pro quota, delle spese sostenute per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della figlia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito in conseguenza della mancata assunzione della responsabilità genitoriale da parte del ### entrambe hanno infine chiesto la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio.

§ 4. Dichiarazione giudiziale di paternità.

Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dall'attore meriti accoglimento.

Come è noto, l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, prevista dall'art. 269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto il diritto a conseguire lo status di figlio nei confronti del genitore che non abbia effettuato un riconoscimento spontaneo.

Ciò non comporta, tuttavia, l'esistenza di un obbligo giuridico di riconoscimento gravante sul genitore, atteso che il riconoscimento non integra un atto dovuto e la dichiarazione giudiziale di paternità non costituisce l'attuazione coattiva di un obbligo rimasto inadempiuto, ma rappresenta lo strumento predisposto dall'ordinamento a tutela del diritto fondamentale del figlio all'accertamento della propria filiazione e al conseguimento del relativo status. ### dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con legge n. 151/1975, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuto meno il precedente sistema che subordinava la dichiarabilità della paternità naturale alla ricorrenza di ipotesi tassative. Resta fermo, tuttavia, quanto disposto dall'art. 269, quarto comma, c.c., secondo cui né la sola dichiarazione della madre né la mera esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre sono, di per sé, idonee a dimostrare il rapporto di filiazione.

Nel merito, la prova del dato biologico del concepimento ad opera del soggetto indicato come padre - trattandosi di un fatto intrinsecamente intimo e riservato - può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni, risultando nella pratica quasi impossibile una dimostrazione diretta dell'atto generativo. Ciò nondimeno, grande importanza viene, ormai, riconosciuta alle

prove ematologiche e genetiche, le quali consentono di individuare la paternità con un grado di attendibilità superiore al 99%.
Ad avviso della Suprema Corte le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, hanno, infatti, conquistato un ruolo di primo rilievo e consentono di dimostrare, con estrema certezza, l'esistenza o meno del rapporto di filiazione, non limitandosi ad avere un ruolo meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti (Cass. civ. sez. I 16 aprile 2008 n. 10007).
Nella fattispecie in esame è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio genetico-forense mediante comparazione del DNA di ### estratto da cellule della mucosa orale della stessa, con quello dei presunti fratelli. All'esito degli accertamenti, il C.T.U., dott.ssa C. Giannetto, sulla base delle risultanze dell'indagine, ritenuta completa, attendibile e scientificamente fondata, ha concluso nel senso della paternità biologica di ### nei confronti di ### affermando che: «le analisi di laboratorio effettuate, l'analisi statistica ed i dati ottenuti permettono di affermare che tra ### e ### con ### vi è compatibilità genetica.
La probabilità che ### siano fratelli per parte paterna (si veda capitolo 8) ha un valore di LR pari a 12803.45446, e cioè che la probabilità che condividano lo stesso padre è di 12803 volte superiore rispetto alla probabilità che non lo condividano. Tale valore si considera molto alto (>10.000 come da tabella) - si veda capitolo 8.1 per le spiegazioni inerenti l'espressione di probabilità».
Peraltro, gli appellati - volontariamente sottopostisi al prelievo ematico - non hanno sollevato alcuna contestazione tecnica avverso le conclusioni rassegnate dal C.T.U., né hanno richiesto chiarimenti o integrazioni istruttorie, così implicitamente riconoscendo la correttezza metodologica e la piena attendibilità dell'elaborato peritale.
Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza, ritiene il Collegio che l'istruttoria compiuta consenta di affermare con certezza l'esistenza del rapporto di filiazione tra ### e ###, ai sensi dell'art. 270 c.c., è imprescrittibile per il figlio, e la domanda - a seguito del decesso del presunto padre - è stata correttamente proposta nei confronti dei suoi eredi ai sensi dell'art. 276, comma 1, c.c., i quali sono gli unici legittimati passivi, non essendo il

coniuge e i figli legittimi del presunto genitore litisconsorti necessari.
Quanto all'attribuzione del cognome, ai sensi dell'art. 277 c.c., la sentenza che dichiara giudizialmente la filiazione produce gli effetti del riconoscimento, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 262 c.c., che attribuisce al giudice il potere di individuare, nell'interesse del figlio, la soluzione più adeguata in ordine al cognome, consentendone la conservazione, l'aggiunta, l'anteposizione o la sostituzione con quello del genitore nei cui confronti la filiazione venga accertata. ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la decisione deve essere assunta avendo riguardo alla tutela dell'identità personale del figlio, bene di rilievo costituzionale, tenendo conto delle concrete modalità attraverso le quali essa si è formata e consolidata nel tempo. La scelta del giudice è pertanto espressione di un potere ampiamente discrezionale, ma non arbitrario, da esercitarsi in funzione della soluzione più idonea a realizzare l'interesse dell'interessato (Cass. civ., Sez. I, n. 12641 del 26 maggio 2006; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21349 del 13 agosto 2019; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15654 del 5 giugno 2024; Cass. civ., Sez. I, ord. 1492 del 21 gennaio 2025).
Sebbene i principi elaborati dalla giurisprudenza abbiano trovato frequente applicazione con riferimento ai figli minorenni, gli stessi assumono ancor maggiore rilevanza nel caso di figlio maggiorenne, il quale ha già consolidato nel tempo la propria identità personale, familiare, professionale e sociale attraverso l'uso del cognome materno.
Nel caso di specie, ### ha espressamente domandato la sostituzione del cognome materno con quello paterno, rappresentando come tale mutamento costituisca, per lei, «un riconoscimento ed un riscatto sociale». Tale richiesta si pone in diretta correlazione con l'accertamento giudiziale dello status filiationis e rappresenta una legittima modalità di esplicazione del diritto all'identità personale, comprensivo anche della facoltà di vedere riflesso nel proprio cognome il rapporto di filiazione definitivamente riconosciuto.

Pertanto, avuto riguardo alla volontà chiaramente espressa dall'interessata e alle peculiari circostanze della vicenda in esame, deve disporsi la sostituzione del cognome materno con quello paterno, con conseguente ordine all'### dello Stato Civile del Comune di ### di procedere alle necessarie annotazioni nei registri dello stato civile e sull'atto di nascita.

§ 5. Eccezione di prescrizione.

Preliminarmente all'esame del merito delle domande risarcitorie proposte dalle appellanti, occorre scrutinare l'eccezione di prescrizione formulata dagli appellati, volta a far valere l'estinzione dei diritti patrimoniali azionati dalle attrici per decorso del termine prescrizionale.

In relazione alla domanda di regresso proposta da ### hanno sostenuto l'applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., deducendo che la precedente azione di accertamento della paternità introdotta nel 1988 e successivamente abbandonata avrebbe reso inoperante il principio che differisce la decorrenza della prescrizione al riconoscimento o all'accertamento giudiziale della filiazione.

Con riguardo alla domanda risarcitoria di ### hanno invece dedotto che l'illecito sarebbe cessato nel periodo 2005-2007, che esso avrebbe natura istantanea e non permanente e che, in ogni caso, l'inerzia serbata dall'attrice dopo il raggiungimento della maggiore età avrebbe determinato la maturazione della prescrizione. ### non merita accoglimento.

Le pretese azionate dalle appellanti trovano il loro comune fondamento nell'accertamento dello status filiationis di ### nei confronti di ### In materia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, quando il diritto azionato trova il proprio fondamento in uno status personale costituente fatto costitutivo della pretesa, la prescrizione non può iniziare a decorrere prima che tale status sia definitivamente acquisito mediante riconoscimento volontario o sentenza passata in giudicato, poiché solo da allora i diritti che ne derivano divengono concretamente esercitabili (in tal senso, Cass. civ., Sez. I, ord. n. ### del 23 dicembre 2025 ha ribadito che «per i diritti fondati su un fatto costitutivo quale lo status di figlio, la prescrizione non inizia a

decorrere prima che detto status sia definitivamente acquisito mediante riconoscimento volontario o sentenza passata in giudicato»). Pertanto, con riguardo ai diritti fondati sullo status di figlio, il dies a quo coincide con il definitivo accertamento del rapporto di filiazione (Cass. civ., Sez. I, 23596/2006; Cass. n. 17914/2010; Cass. n. 7986/2014; Cass. n. 21364/2018; Cass. S.U. 8268/2023; Cass. civ., Sez. I, ord. n. ###/2025).
La ratio del principio risiede nel fatto che, sebbene gli obblighi genitoriali sorgano sin dalla nascita per il solo fatto della procreazione, i diritti che da essi derivano non sono utilmente esercitabili né suscettibili di concreta attuazione prima dell'accertamento definitivo del rapporto di filiazione.
Ne consegue che la mera conoscenza del rapporto biologico o la semplice possibilità di promuovere un'azione giudiziaria non sono idonee ad anticipare il dies a quo della prescrizione.
Con specifico riguardo alla domanda proposta da ### deve anzitutto escludersi l'applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., invocata dagli appellati, trovando applicazione il termine ordinario decennale, il cui decorso ha inizio soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione nei confronti del genitore obbligato.
La domanda deve essere qualificata come azione di regresso, ai sensi dell'art. 1299 c.c., esercitata dal genitore che abbia provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio nei confronti dell'altro genitore obbligato. Essa non ha natura alimentare e non consiste in una pluralità di crediti periodici autonomamente prescrittibili, ma è diretta a rimborsare la quota delle spese sostenute dal genitore adempiente in luogo dell'altro.
La Corte di cassazione ha affermato che «il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita [...] ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore [...] per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole» (Cass. civ., Sez. I, ord. 15098 del 30 maggio 2023) e che la relativa azione è regolata, quanto alla prescrizione, dal termine ordinario decennale, non da quello quinquennale previsto per i crediti alimentari (in tal senso Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21961/2024 e Cass. civ., Sez. I, ord. n.

12246/2025; già Cass. civ., I, n. 7986/2014 aveva escluso che tale credito potesse essere qualificato come diritto alimentare, con conseguente inapplicabilità della prescrizione quinquennale).
Quanto al dies a quo, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il termine decennale decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione, momento a partire dal quale il diritto diviene concretamente esercitabile (Cass. civ., Sez. I, n. 2328 del 2 febbraio 2006; Cass. civ., Sez. I, n. 26772 del 13 dicembre 2011; Cass. civ., Sez. I, n. 7986 del 4 aprile 2014; in particolare, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16561 del 31 luglio 2020 ha precisato che «il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato in via esclusiva, non incorre nell'ordinaria prescrizione decennale prima del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale, costituendo tale momento il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale»).
Ciò posto, la circostanza che ### abbia promosso nel 1988 un giudizio di accertamento della paternità poi non coltivato è irrilevante ai fini della prescrizione, poiché la mera proposizione della domanda, in mancanza di una pronuncia dichiarativa della filiazione, non è idonea ad anticiparne la decorrenza, la quale resta ancorata al definitivo conseguimento dello status di figlio.
Né il mancato impulso del precedente giudizio può giustificare una diversa conclusione, atteso che il differimento del termine prescrizionale non dipende dalla conoscenza del rapporto biologico o dall'esercizio dell'azione di stato, ma dall'accertamento della filiazione, unico fatto che rende concretamente azionabili i diritti che ne derivano.
Alcun rilievo assume quindi la condotta processuale della madre sulla decorrenza della prescrizione, che resta ancorata al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva dello status, essendo il diritto esercitabile soltanto dopo la definitiva costituzione dello status genitoriale (civ., Sez. I, n. 14237 del 4 giugno 2018).

Ne consegue che la mera proposizione di una domanda giudiziale, rimasta priva di definizione, non è idonea né a far sorgere lo status né ad anticipare il dies a quo della prescrizione.
Tale conclusione è inoltre coerente con il principio affermato da Cass. civ., Sez. I, n. 9059 del 7 aprile 2017, secondo cui il genitore che ritardi il riconoscimento del figlio non può trarre vantaggio dal proprio comportamento, posto che l'obbligo di mantenimento sorge per il solo fatto della procreazione e «quello dei due che ritarda il riconoscimento […] non può allegare a proprio vantaggio il ritardo stesso».
Analoga conclusione si impone con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da ###
Trattandosi, infatti, di pretesa che trova anch'essa il proprio fondamento nello status filiationis, deve escludersi che la prescrizione possa avere iniziato a decorrere prima dell'accertamento definitivo del rapporto di filiazione, secondo il principio già richiamato.
In ogni caso, l'eccezione risulta infondata anche sotto l'ulteriore profilo prospettato dagli appellati.
La domanda risarcitoria non è, infatti, fondata su un illecito istantaneo esauritosi nel mancato riconoscimento originario, bensì su una condotta omissiva protrattasi nel tempo, consistita nel persistente disinteresse del padre e nella continuata violazione dei doveri di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale nei confronti della figlia.
La Corte di Cassazione sul punto ha espressamente affermato che «il protratto e completo disinteresse del genitore nei confronti del figlio, consistente nell'assenza dalla vita filiale per un periodo temporalmente significativo con violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale, integra un illecito permanente e non un illecito istantaneo a effetti permanenti» (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11097 del 10 giugno 2020; nello stesso senso si colloca Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27139 del 6 ottobre 2021).
Ne discende che la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta illecita e continua a maturare giorno per giorno sino a quel momento (in tale prospettiva Cass. civ., Sez. III, 9930/2023;

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4594/2024; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 375/2025 hanno ribadito che la permanenza viene meno soltanto quando il genitore ponga concretamente fine all'omissione mediante l'effettivo adempimento dei doveri morali e materiali inerenti alla responsabilità genitoriale).
Non pertinenti risultano, pertanto, i precedenti richiamati dagli appellati in materia di illecito istantaneo a effetti permanenti, atteso che essi riguardano ipotesi nelle quali la condotta lesiva si consuma in un determinato momento storico, permanendo unicamente gli effetti dannosi, mentre nel caso di specie è la stessa condotta omissiva ascritta al convenuto ad essersi protratta nel tempo attraverso il persistente inadempimento dei doveri genitoriali, integrando così gli estremi dell'illecito permanente.
Né può ritenersi, come sostenuto dagli appellati, che la condotta omissiva sia venuta meno nel periodo compreso tra il 2005 e il 2007, poiché, anche a ritenere provato un temporaneo riavvicinamento affettivo tra padre e figlia, ciò non sarebbe comunque idoneo a integrare l'effettiva e stabile assunzione dei doveri morali e materiali propri della responsabilità genitoriale.
Come chiarito da Cass. civ., Sez. III, n. 9930 del 13 aprile 2023, la cessazione della condotta omissiva richiede l'accertamento dell'adempimento dei doveri morali e materiali propri della responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, ### non ha mai riconosciuto la figlia, né ha assunto in modo stabile e continuativo i correlati obblighi di carattere morale e materiale; all'asserito periodo di avvicinamento è peraltro seguito un nuovo e definitivo allontanamento.
Neppure rileva, ai fini della decorrenza della prescrizione, il ritardo con cui ### ha esercitato l'azione dopo il raggiungimento della maggiore età, trattandosi dell'esercizio di un diritto fondamentale della persona, la cui attuazione implica valutazioni personali complesse e dolorose, sicché il relativo differimento non è idoneo né a escludere né a ridurre la tutela conseguente all'accertamento dello status (Cass. civ., Sez. I, n. 1745/2016).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che la paternità di ### nei confronti di ### è stata accertata per la prima volta con la presente decisione e che lo status non risulta

ancora definitivamente consolidato mediante passaggio in giudicato.
Ne consegue che non può ritenersi maturata la prescrizione né del diritto di ### al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della figlia né del diritto di ### al risarcimento del danno non patrimoniale. ### di prescrizione deve pertanto essere integralmente rigettata.
§ 6. Mantenimento di ### ha chiesto la condanna degli eredi di ### al pagamento, pro quota, dell'assegno di mantenimento "da determinarsi in € 500,00 mensili dalla domanda formulata con ''atto di citazione innanzi al Tribunale al decesso di ### (29/8/2018)", ossia per il periodo compreso tra il 14 novembre 2016 e il 29 agosto 2018.
Sotto il profilo della legittimazione passiva, la domanda risulta correttamente proposta nei confronti degli eredi del genitore obbligato, poiché l'obbligazione di mantenimento del figlio, avendo fonte legale e sorgendo sin dalla nascita, si trasmette, limitatamente ai ratei maturati durante la vita del de cuius, agli eredi, i quali ne rispondono pro quota e non solidalmente, ai sensi dell'art. 752 c.c. (Cass. civ., Sez. VI, n. 3079/2015; Cass. civ., Sez. II, n. 22712/2018).
Non si tratta, per il periodo in esame, di obbligazione futura o di carattere personale, ma di un debito già maturato pro die durante la vita del de cuius.
Nel merito, tuttavia, la domanda non può essere accolta.
Ai sensi degli artt. 315-bis, 316-bis e 337-septies c.c., il raggiungimento della maggiore età non determina automaticamente la cessazione dell'obbligo di mantenimento, che può permanere in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente. ###, tuttavia, non è indefinito e deve essere valutato alla luce del principio di autoresponsabilità: il mantenimento costituisce uno strumento diretto a consentire al figlio di completare, secondo le proprie capacità, inclinazioni e aspirazioni, il percorso formativo e di conseguire una ragionevole autonomia, non già una garanzia di sostegno senza limiti temporali.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al conseguimento del reddito e che il figlio che agisce per ottenere il mantenimento deve provare non soltanto la mancanza di indipendenza economica, ma anche di avere curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi attivato con pari impegno nella ricerca di un'occupazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17947 del 22 giugno 2023; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19955 del 19 luglio 2024). ### è tanto più rigoroso quanto maggiore è l'età del richiedente, rispetto al quale devono essere specificamente dimostrate le circostanze oggettive ed esterne che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24731 del 16 settembre 2024; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2259 del 23 gennaio 2024).
La valutazione deve essere concreta e individualizzata caso per caso: l'età non costituisce, da sola, una causa estintiva del diritto, ma è un parametro di particolare rilievo, da coordinare con il percorso di studi, il livello di formazione raggiunto, l'impegno nella ricerca di un lavoro, le condizioni del mercato e l'eventuale presenza di impedimenti oggettivi, quali specifiche condizioni di salute.
La più recente giurisprudenza ha ribadito che, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al conseguimento del reddito, e grava sul figlio richiedente l'onere di provare «non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro» (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 358 del 10 gennaio 2023; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17947 del 22 giugno 2023), onere da valutarsi con «criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari», che non può essere sostituito da allegazioni generiche relative alla difficoltà del mercato del lavoro (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19623 del 16 luglio 2025; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5090 del 26 febbraio 2025; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5177 del 27 febbraio 2024).
Nel caso di specie, ### che alla data della notificazione dell'atto di citazione aveva già ventotto anni, non ha fornito alcuna prova

delle circostanze idonee a fondare il diritto al mantenimento per il periodo richiesto, non avendo documentato il titolo di studio conseguito, allegato le iniziative intraprese per l'inserimento nel mondo del lavoro, né dedotto le ragioni che avrebbero impedito il conseguimento dell'autonomia economica, a un'età nella quale opera con particolare intensità la presunzione di capacità di produrre reddito.
Peraltro, le risultanze istruttorie depongono anch'esse nel senso dell'insussistenza di una perdurante condizione di dipendenza economica. In particolare, la teste ### sorella di ### ha riferito che quest'ultima «è voluta andare via da ### scegliendo di vivere lontana dalla madre. Benché tale elemento non consenta, di per sé solo, di affermare il raggiungimento dell'autosufficienza economica, esso costituisce tuttavia un significativo indice fattuale di autonomia personale, che, valutato unitamente agli altri elementi acquisiti al processo, risulta incompatibile con l'allegata permanenza di una situazione di effettiva e stabile dipendenza economica dal genitore.
Ne consegue che non è stata fornita la prova dei presupposti costitutivi del diritto al mantenimento azionato.
La domanda di mantenimento deve, dunque, essere rigettata.
§ 7. Risarcimento del danno endo-familiare in favore di ### caso di specie, l'appellante lamenta la violazione degli obblighi genitoriali da parte del ### deducendo di essere stata privata delle cure, dell'assistenza morale e del sostegno materiale imposti dagli artt. 147 e 148 c.c. La domanda risarcitoria dalla stessa proposta, fondata sul mancato riconoscimento e sulla conseguente omissione dei doveri derivanti dalla filiazione, deve essere esaminata distintamente con riguardo ai danni patrimoniali e a quelli non patrimoniali, attesa la diversità dei relativi presupposti applicativi.
§ 7.1 Danno non patrimoniale.
È ormai pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza gravanti sul genitore nei confronti del figlio, ove si traduca nella lesione di diritti costituzionalmente garantiti della

persona, non esaurisce le proprie conseguenze nelle tutele tipiche del diritto di famiglia, ma integra gli estremi di un illecito civile suscettibile di dar luogo a un'autonoma azione di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..
Come sottolineato e chiarito dalla Suprema Corte in numerose pronunce, il diritto del figlio ad essere mantenuto, educato, assistito moralmente e istruito (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione: nella formula letterale dell'art. 147 c.c. (obbligo dei genitori "di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli") è contenuto e presupposto il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 ###, di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione.
Entrambi i profili - puntualizza il Giudice nomofilattico - integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo poiché la famiglia costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo.
Ne consegue che la privazione dell'assistenza materiale e affettiva dovuta dai genitori, costituendo negazione degli elementi essenziali del rapporto di filiazione, integra ex se una grave lesione dei diritti fondamentali del figlio, quali delineati dai principi costituzionali, dall'art. 24 della ### dei diritti fondamentali dell'### europea e dalla ### di ### del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176 del 1991, che garantiscono il diritto del minore a ricevere protezione, cura e sostegno da parte dei propri genitori senza alcuna discriminazione, anche nel caso di figlio nato fuori dal matrimonio.
È, dunque, proprio l'automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale a costituire il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endo-familiare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non faccia seguito l'adeguato e completo assolvimento degli obblighi

conseguenti alla condizione di genitore (tra le tante in tal senso si vedano Cass. Civ. nn. ###/2022; 15148/2022; 11097/2020; 3079/2015; 26205/2013; 5652/2012).
Tuttavia, al pari di ogni altra fattispecie riconducibile al combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c., il mancato riconoscimento del figlio assume rilevanza risarcitoria soltanto ove ricorrano tutti gli elementi dell'illecito civile, e dunque una condotta dolosa o colposa che si ponga in rapporto di causalità con la produzione di un danno ingiusto, lesivo in maniera seria e grave di interessi della persona costituzionalmente tutelati (Cass. n. 26205/2013). ### endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio presuppone la consapevolezza della procreazione, la quale «pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti» (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22496/2021).
Tale consapevolezza può essere desunta da «presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme» (Cass. civ., Sez. I, ord. n. ### del 27 dicembre 2024; Cass. civ., Sez. I, sent. n. ### del 28 novembre 2022).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che, sulla base delle stesse difese di parte resistente, non possa dubitarsi della sussistenza dell'elemento soggettivo così come interpretato dalla Corte di Cassazione.
Ed invero la consapevolezza della procreazione in capo a ### risulta da un quadro indiziario univoco: la relazione sentimentale ultra-novennale con ### (rimasta vedova in giovane età), durante la quale ### fu concepita; l'asserita rottura del rapporto sentimentale proprio a causa del dissenso al riconoscimento alla paternità; la condotta tenuta dal ### nel periodo 2005-2007, durante il quale - per ammissione della stessa attrice - egli si comportò «come padre premuroso e affettuoso», non facendole «mancare nulla», condotta che presuppone la conoscenza della

figlia e del rapporto; il rifiuto successivo di riconoscerla, nonostante tale consapevolezza.
Si tratta di elementi gravi, precisi e concordanti, che - valutati complessivamente - consentono di ritenere raggiunta la prova presuntiva della consapevolezza in capo al ### Né assume rilievo, in senso contrario, il silenzio mantenuto da ### sull'identità del padre, posto che la responsabilità risarcitoria, essendo correlata alla condotta consapevole del genitore, «non rimane in alcun modo scriminata dal silenzio serbato dall'altro genitore» (Cass. n. 24449/2026, cit.).
Accertata la sussistenza dell'illecito, occorre verificare la prova del danno conseguentemente patito dalla figlia. ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante dalla violazione dei doveri genitoriali non può ritenersi sussistente in re ipsa, essendo necessario accertare che il figlio abbia concretamente subito un pregiudizio quale conseguenza della condotta del genitore (Cass. civ., Sez. I, n. 6518 del 9 marzo 2020).
Ciò nondimeno, la relativa prova può essere fornita anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, valorizzando gli elementi di fatto emersi dall'istruttoria e le nozioni di comune esperienza ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. nonché dell'art. 115, comma 2, c.p.c.
In tale prospettiva, la Corte di Cassazione ha recentemente precisato che la perdita della bigenitorialità conseguente alla consapevole e protratta sottrazione del genitore ai propri doveri di assistenza morale e materiale costituisce un fatto noto dal quale il giudice può desumere, in via presuntiva, l'esistenza di un'alterazione significativa del percorso di vita del figlio, condizionato da scelte, esperienze e opportunità diverse da quelle che avrebbe potuto sviluppare in presenza di un'effettiva relazione genitoriale (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24719/2025; conf. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14770/2024; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9293/2023).
Orbene, rileva la Corte che, in questo delicato contesto, la prova del danno non patrimoniale subito dalla ragazza, inteso come nocumento patito a causa del mancato completo adempimento da parte del padre dei doveri genitoriali, deve ritenersi senz'altro

raggiunta sia in forza della richiamata presunzione sia alla luce delle specifiche risultanze istruttorie.
La privazione pressoché totale della figura paterna - protrattasi dalla nascita sino al decesso del ### - è un fatto di tale entità che da esso, secondo l'id quod plerumque accidit, non può non farsi scaturire, in via presuntiva, l'esistenza di un pregiudizio di tipo psicologico-esistenziale che ha inciso sullo sviluppo e sulla progressiva formazione della personalità della ragazza.
Proprio per la peculiarità dell'illecito sopra sottolineata, non può revocarsi in dubbio che il disinteresse del padre, soprattutto sotto il profilo affettivo-assistenziale e del sostegno morale (più che materiale), emerso in maniera indubitabile dagli atti di causa, abbia provocato in ### un pregiudizio in termini di sofferenza e di turbamento emotivo. ### le massime di comune esperienza di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c., la protratta assenza della figura paterna nel percorso di crescita del figlio è idonea a determinare un significativo pregiudizio sul piano affettivo, relazionale ed emotivo, con effetti che si manifestano con particolare intensità durante l'infanzia e l'adolescenza, fasi particolarmente delicate del processo di formazione dell'identità e della personalità dell'individuo.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nelle risultanze istruttorie acquisite.
In particolare, è emerso che, all'età di sedici anni, ### apprese casualmente da una terza persona che il padre, sino ad allora creduto deceduto, era in realtà vivente e aveva consapevolmente rifiutato di riconoscerla; tale scoperta, intervenuta in una fase particolarmente delicata del percorso di formazione della personalità, ha costituito un evento traumatico di speciale intensità, le cui conseguenze sono emerse dalle deposizioni testimoniali (disagi psicologici, disturbi alimentari, caduta dei capelli, vergogna sociale in un piccolo centro come ###.
Peraltro, il successivo tentativo di instaurare un rapporto con il padre - risolto nell'ulteriore rifiuto di quest'ultimo di assumere le proprie responsabilità genitoriali - ha ulteriormente aggravato la sofferenza già maturata per effetto della protratta assenza della figura paterna.

Né può ritenersi che il pregiudizio si sia esaurito con il raggiungimento della maggiore età. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione del danno deve tenere conto dell'intero arco della condotta lesiva, e che «l'incertezza sulla qualità della relazione» che il figlio avrebbe potuto instaurare col genitore costituisce un dato neutro, non utilizzabile in senso riduttivo ai fini della liquidazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. ### del 9 dicembre 2024).
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi accertata la sussistenza, in capo a ### di un danno non patrimoniale causalmente riconducibile alla condotta del padre, con conseguente diritto della stessa al risarcimento del pregiudizio sofferto.
Va da sé che, sotto il profilo temporale, il danno risarcibile deve essere commisurato al periodo di permanenza della condotta illecita, cessata, nella specie, definitivamente con il decesso di ### (29 agosto 2018). A partire da tale momento non è infatti configurabile la prosecuzione dell'illecito né possono assumere autonoma rilevanza risarcitoria le conseguenze psicologiche che ne costituiscono il riflesso perdurante. Come affermato dalla Suprema Corte, «il disagio psicologico e il turbamento emotivo costituiscono l'evento pregiudizievole correlato alla condotta omissiva del genitore, sicché il riconoscimento di un ulteriore ristoro per la permanenza degli effetti psicologici anche dopo la cessazione della condotta illecita configurerebbe una duplicazione del risarcimento per la medesima lesione» (civ., Sez. I, n. 22712/2018).
Venendo alla liquidazione del danno, il pregiudizio non patrimoniale lamentato dall'appellante, per sua natura insuscettibile di esatta quantificazione economica, deve essere determinato in via equitativa, mediante applicazione analogica, opportunamente adattata al caso concreto, delle ### elaborate dall'### sulla Giustizia Civile di ### in materia di danno da perdita del rapporto parentale, utilizzabili non nella loro diretta portata ma solamente come parametri di valutazione da adattare e correggere in base alle caratteristiche del caso concreto, «nella soglia minima e con l'applicazione di correttivi equitativi» (Cass. n. 24719/2025, cit.; Cass. civ., Sez. I, ord. 4594 del 21 febbraio

2024; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28551 del 13 ottobre 2023; Cass. 24449/2026, cit.), pur nella consapevolezza che il danno da perdita parentale e quello da privazione del rapporto genitoriale sono in sé ontologicamente differenti, stante l'irreversibilità del primo e la possibile rimediabilità del secondo.
Rispetto al criterio equitativo puro - che certamente permette al giudice di valorizzare liberamente la particolarità del singolo caso, ma che rischia però di sconfinare nell' arbitrarietà - il richiamo al parametro tabellare, pur con i dovuti correttivi da adeguare di volta in volta al caso singolo, conferisce maggiore certezza alla decisione equitativa.
In questa prospettiva, può dunque farsi riferimento nel caso di specie ai valori delle tabelle del Tribunale di ### in vigore nel 2018 (data del decesso del ### - indicati, per la perdita del genitore da parte del figlio, in una forbice compresa tra un minimo di € 165.960 e un massimo di € 331.920 - ma soltanto quale dato storico e parametro orientativo della prassi liquidatoria dell'epoca, non già quale minimo risarcitorio automatico.
Partendo dal predetto valore minimo, sulla scorta dell'insegnamento citato, ne va operata una correzione così da modulare congruamente l'importo dovuto dal padre a titolo risarcitorio in rapporto all'effettiva entità e consistenza del pregiudizio di tipo psicologico-esistenziale subito da ### tenendo conto: della durata della privazione (dalla nascita al decesso del ###; del trauma derivante dalla tardiva scoperta dell'identità del padre in età adolescenziale; dell'intensità del pregiudizio, aggravato dal rifiuto opposto dal padre ai tentativi di avvicinamento della figlia; dell'esiguità e scarsa significatività della frequentazione intervenuta tra il 2005 e il 2007; delle conseguenze pregiudizievoli sul piano psicologico e relazionale riferite dai testi escussi; nonché della totale assenza di sostegno affettivo, educativo e materiale durante l'intero percorso di formazione e crescita della persona.
Alla luce dei predetti criteri, del valore storico espresso dalle ### milanesi del 2018 e della minore intensità del pregiudizio derivante dalla privazione del rapporto genitoriale rispetto a quello conseguente alla sua definitiva perdita, il Collegio reputa equo

liquidare il danno non patrimoniale in misura pari a circa il 30% del suddetto valore, corrispondente ad € 50.000,00, attualizzato alla data del decesso del ### (29 agosto 2018), somma dovuta dagli appellati in proporzione delle rispettive quote.
Su tale importo così determinato, vanno calcolati la rivalutazione e gli interessi compensativi dalla predetta data, 29 agosto 2018, fino alla presente pronuncia.
È noto, invero, che l'obbligazione di risarcimento del danno da illecito costituisce un debito non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto, dalla data dell'evento lesivo, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa (ex multis, Cass. Civ. nn. 1627/2022; 7940/2020; 9039/2016).
Sulla somma così determinata devono infine liquidarsi gli ulteriori interessi al tasso legale, di natura corrispettiva, dal passaggio in giudicato della presente pronuncia all'effettivo soddisfo, stante il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi (v. Cass. Civ. nn. 8507/2011; 5008/2005; 5908/1998).
§ 7.2 Danno patrimoniale.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale, invece, non può essere accolta.
Pur essendo emersa l'antigiuridicità della condotta del ### anche con riferimento all'omesso adempimento degli obblighi di assistenza materiale, non risulta fornita alcuna specifica allegazione, né tantomeno prova, delle conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale che ### avrebbe concretamente subito in dipendenza di tale inadempimento.
Ed in vero, il mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento, senz'altro rilevante ai fini della qualificazione del comportamento come fatto antigiuridico, non vale in sé a concretare il danno-conseguenza, poiché identifica soltanto la lesione dell'interesse giuridico leso, ossia il cosiddetto danno-evento (v. in merito a tale

essenziale distinzione Cass. Civ. nn. 12123/2020; 8494/2020; 11829/2018). ### assume che il concreto pregiudizio patrimoniale derivante dall'inadempimento del padre, consisterebbe nelle diverse opportunità e condizioni di vita di cui avrebbe potuto beneficiare ove il genitore avesse adempiuto ai propri obblighi di mantenimento.
Tuttavia, tale prospettazione si presenta del tutto generica e priva di adeguato supporto probatorio.
Il concreto pregiudizio economico - riconducibile alla categoria del danno da perdita di chance che pur potendo consistere nella perdita di una mera possibilità presente nella sfera giuridica del danneggiato - deve, infatti, essere concreto ed effettivo, non meramente teorico ed ipotetico (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14382/2019).
Ne consegue che il relativo danno postula la dimostrazione di specifiche opportunità di crescita personale, formativa o professionale effettivamente precluse dalla condotta illecita (### civ., Sez. III, sent. n. 1752 del 20 gennaio 2023 che affermato che va escluso il riconoscimento del danno patrimoniale quando le limitazioni lavorative dedotte siano soltanto teoriche e non risultino dimostrate le effettive inclinazioni, potenzialità o prospettive professionali del danneggiato).
Nel caso di specie, il pregiudizio lamentato non risulta né adeguatamente allegato né dimostrato.
In particolare, non è stato provato che, ove il padre avesse regolarmente adempiuto agli obblighi di mantenimento, ### avrebbe concretamente potuto e ragionevolmente scelto di intraprendere un diverso percorso di studi, accedere a specifiche opportunità formative o professionali ovvero conseguire ulteriori occasioni di crescita personale e lavorativa. Né è emerso che l'omesso contributo paterno l'abbia costretta a vivere in condizioni economiche tali da incidere negativamente sul proprio percorso educativo, formativo o sulle prospettive di realizzazione futura.
Del pari, non può ritenersi sufficiente il mero accertamento della consistenza reddituale e patrimoniale del genitore inadempiente. Tale dato, infatti, consente unicamente di apprezzarne la potenziale capacità contributiva, ma non permette di individuare,

neppure in via presuntiva, quali concrete utilità l'appellante avrebbe effettivamente conseguito in caso di tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di mantenimento, né di quantificare il danno asseritamente subito in conseguenza della loro violazione.
Ne consegue che, in mancanza di specifiche allegazioni e della prova di fatti idonei a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale e delle relative ricadute economiche nella sfera dell'appellante (c.d. danno-conseguenza), causalmente riconducibili alla violazione degli obblighi di assistenza materiale e mantenimento gravanti sul genitore, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale non può trovare accoglimento.
§ 8. Azione di regresso di ### Quanto alla domanda proposta da ### la stessa ha chiesto che, una volta accertata giudizialmente la paternità di ### questi fosse condannato a rimborsarle la quota delle spese di mantenimento, istruzione ed educazione della figlia ### da lei sostenute in via esclusiva dalla nascita della minore (14 febbraio 1988) sino alla data della domanda di mantenimento autonomamente proposta dalla stessa ### (14 novembre 2016), quantificata nella misura di euro 500,00 mensili ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Ha altresì domandato il risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza della condotta del convenuto.
La domanda di rimborso avanzata da ### deve essere qualificata come azione di regresso spettante al genitore che abbia provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio nei confronti dell'altro genitore rimasto inadempiente ai propri obblighi.
Essa costituisce azione autonoma e distinta sia dal diritto al mantenimento, azionato da ### ai sensi degli artt. 147, 315-bis e 316-bis c.c., sia dalla domanda di risarcimento del danno da illecito endo-familiare dalla medesima proposta, fondata sulla lesione del diritto alla genitorialità e accolta nei limiti sopra esaminati. ### di regresso presenta, infatti, natura strettamente patrimoniale e restitutoria, essendo finalizzata al recupero della quota delle spese di mantenimento anticipate da uno dei genitori anche nell'interesse dell'altro; essa non presuppone l'accertamento di un illecito né la colpevolezza del genitore inadempiente, trovando il proprio fondamento nel dovere,

gravante su entrambi i genitori, di concorrere al mantenimento della prole in proporzione alle rispettive capacità economiche.
Rileva in proposito il Collegio che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337 ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione del contributo, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Per costante giurisprudenza "### di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ. Pertanto, il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa, senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da

soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori." (Cass., 4 novembre 2010, n. 22506; Cass., 22 luglio 2014, n. 16657).

Pertanto "nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali" (Cass., civ., sent. n. 15063 del 22 novembre 2000).

Ne consegue che, il genitore il quale abbia provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha diritto di ottenere dall'altro genitore, rimasto inadempiente, il rimborso della quota di spese gravante su quest'ultimo, trattandosi di diritto pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale riconduce la relativa azione al paradigma del regresso tra condebitori solidali di cui all'art. 1299 c.c., sul presupposto che l'obbligo di mantenimento della prole grava su entrambi i genitori secondo le disposizioni degli artt. 148, 261 e 316-bis c.c., interpretate alla luce della disciplina delle obbligazioni solidali (Cass. civ., Sez. I, n. 2328/2006; n. 17914/2010; ord. nn. 15098/2023, 28442/2023 e ###/2023).

La Suprema Corte ha, altresì, affermato che "In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e

professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza” (Cass. n. 16916/2022).
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto, e sul punto le risultanze istruttorie hanno offerto adeguato riscontro, di avere provveduto da sola al mantenimento, all'educazione e alla cura della figlia fin dalla nascita, non avendo il ### intrattenuto alcun rapporto con la minore né contribuito in alcun modo alle esigenze materiali della stessa.
Ciò fonda il diritto dell'appellante ad ottenere il rimborso della quota delle spese di mantenimento, educazione e cura della figlia che avrebbe dovuto essere sostenuta dal genitore rimasto inadempiente ai propri obblighi.
Priva di fondamento è l'eccezione con la quale gli appellati hanno dedotto il concorso colposo di ### ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., assumendo che la stessa avrebbe taciuto alla figlia l'identità del padre e non coltivato l'azione giudiziale intrapresa nel 1988. ### di mantenimento sorge dalla procreazione e grava su entrambi i genitori, sicché il genitore inadempiente non può invocare a propria discolpa il ritardo nell''accertamento della paternità o la condotta dell'altro genitore (Cass. n. 9059/2017).
Infatti, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «in tema di azione volta al riconoscimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, va escluso il concorso colposo nella produzione del danno, ex art. 1227 cod. civ., in ipotesi di inerzia dei figli in ordine al momento da essi prescelto per l'iniziativa giudiziale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto, oltre che del tutto ininfluente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto» (### civ. Sent. Sez. 1 n. 26205 del 22/11/2013).
Né la mancata prosecuzione del precedente giudizio è idonea ad escludere o ridurre il diritto di regresso dell'attrice, atteso che la successiva declaratoria giudiziale di paternità ha efficacia retroattiva e rende attuale un obbligo di mantenimento gravante sul ### fin dalla nascita della figlia.

Ai fini della determinazione del credito azionato in via di regresso, occorre considerare che l'azione proposta dall'appellante ha natura restitutoria e lato sensu indennitaria ed è diretta a ottenere il rimborso della quota delle spese di mantenimento della figlia gravante sull'altro genitore.
Il relativo credito non può essere determinato sulla base di automatismi, né può coincidere con una somma astrattamente predeterminata, ma deve essere commisurato agli esborsi effettivamente o presumibilmente sostenuti, alle esigenze della figlia nelle diverse fasi della crescita, alle sostanze e ai redditi di entrambi i genitori e al tenore di vita cui la stessa aveva diritto.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, il giudice può fare ricorso al criterio equitativo, anche in applicazione dell'art. 1226 c.c., purché la liquidazione non si risolva in una determinazione arbitraria, ma sia ancorata agli elementi concreti desumibili dalle risultanze processuali.
In particolare, devono essere valutati gli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti per le esigenze della figlia (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15098 del 30 maggio 2023; Cass. civ., Sez. I, ord. 16916 del 25 maggio 2022; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12246 del 9 maggio 2025).
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito la prova analitica delle singole spese sostenute nel lungo arco temporale oggetto della domanda, né elementi idonei a ricostruire con precisione il complessivo ammontare degli esborsi affrontati per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della figlia, anche perché - avuto riguardo alla durata del periodo considerato, pari quantomeno fino al raggiungimento della maggiore età - non può ragionevolmente pretendersi una documentazione puntuale di ogni singola voce di spesa.
Dagli atti, del resto, emerge pacificamente che il ### non ha mai convissuto con la ### e con la figlia ### e che non abbia mai provveduto al suo mantenimento, salvo che per un breve frangente temporale (tra il 2005-2007) durante il quale si inserisce anche una brevissima convivenza di qualche settimana della figlia con il padre.

Deve, dunque, ritenersi che la ### abbia provveduto integralmente da sola al mantenimento della figlia, considerato che è stata la stessa a dovere provvedere alle esigenze di organizzazione domestica ed a tutti gli altri aspetti sopra richiamati, fatta eccezione che per quel brevissimo, e come tale irrisorio, intermezzo. Per questi motivi, la domanda avanzata dalla ### in ordine al rimborso di quanto speso per la figlia deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
In difetto di specifici elementi di segno contrario, la liquidazione deve essere circoscritta al periodo compreso tra la nascita della figlia e il raggiungimento della maggiore età. Non emerge, infatti, dagli atti, né risulta essere stato specificamente allegato, che, successivamente al compimento del diciottesimo anno, la figlia sia rimasta economicamente dipendente dalla madre e che quest'ultima abbia continuato a sostenerne in via esclusiva o prevalente le esigenze di mantenimento. In assenza di elementi idonei a dimostrare la protrazione di tale situazione oltre la maggiore età, non può presumersi la permanenza dell'onere di mantenimento a carico della madre anche per il periodo successivo, sicché la relativa liquidazione va limitata al compimento del diciottesimo anno di età.
Occorre, inoltre, rilevare che parte attrice, odierna appellante, non ha fornito specifici elementi in ordine alla propria situazione reddituale e patrimoniale, né ha documentato l'effettiva entità delle somme destinate, nel corso degli anni, al mantenimento della figlia. Ne consegue che non è possibile procedere alla puntuale ricostruzione degli esborsi concretamente sostenuti dalla ### a tale titolo.
Tale carenza probatoria, tuttavia, non preclude la liquidazione del credito in via equitativa, potendosi fare riferimento, quale parametro orientativo, all'entità del contributo che, secondo criteri di ordinaria esperienza, sarebbe stato posto a carico del genitore non convivente per il mantenimento della figlia stabilmente collocata presso l'altro genitore.
In tale prospettiva, prendendo come riferimento - in mancanza di prova contrariauna condizione economica medio-bassa delle parti e dell'ordinaria misura dell'apporto economico correlabile alle

esigenze di mantenimento di una figlia nel periodo considerato, appare congruo stimare la quota di contribuzione che avrebbe dovuto gravare sul genitore non convivente, con riferimento al periodo compreso tra la nascita e il raggiungimento della maggiore età, ossia fino al 14.02.2006, in €. 150,00 mensili.
Può, conseguentemente, ritenersi che, in mancanza di qualsivoglia contribuzione paterna, la madre abbia dovuto farsi integralmente carico del mantenimento della figlia, sostenendo anche la quota che avrebbe dovuto gravare sull'altro genitore. Assumendo, in via equitativa, come sostanzialmente paritario il concorso economico dei genitori, l'esborso mensile complessivamente sostenuto dalla madre può pertanto essere stimato in euro 300,00, dei quali euro 150,00 rappresentano la quota riferibile all'obbligazione paterna e, dunque, l'importo suscettibile di essere riconosciuto a titolo di rimborso.
Può quindi equitativamente determinarsi la somma della quale la ### ha diritto al rimborso in €. 32.400,00 (€. 150,00 mensili per 216 mensilità - 18 anni x 12 mesi-), importo determinato equitativamente tenuto conto dei bisogni della figlia - in assenza di prove specifiche su spese straordinarie e di quanto avrebbe potuto l'attrice destinare alle esigenze della stessa.
Detta somma deve essere maggiorata di interessi dalla domanda (14.11.2016) al soddisfo, avendo chiarito sul punto la Suprema Corte che «in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, fermo restando che, essendo la richiesta di indennizzo assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebito, gli interessi, in assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in

mora, decorrono dalla data della domanda giudiziale» (### 16657/2014).
Trattandosi di obbligazione parziaria, ciascuno degli appellati - ### e ### - è tenuto al pagamento in proporzione della rispettiva quota ereditaria ai sensi dell'art. 752 § 9. ### ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la negata assunzione di genitorialità da parte di ### La domanda non può essere accolta.
Sul punto, occorre distinguere la posizione della figlia, cui spetta un'autonoma tutela risarcitoria per la lesione dei diritti fondamentali connessi allo status filiationis derivante dalla violazione dei doveri genitoriali (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15148 del 12 maggio 2022; Cass. civ., Sez. I, ord. 14770 del 27 maggio 2024), da quella della madre che abbia sostenuto in via esclusiva le spese di mantenimento, alla quale compete l'azione di regresso nei confronti dell'altro genitore per il rimborso della quota di sua spettanza, rimedio di natura patrimoniale autonomo e distinto dalla tutela risarcitoria riconosciuta alla figlia (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15098 del 30 maggio 2023; civ., Sez. I, ord. n. ### del 23 dicembre 2025).
Tale distinzione non comporta, tuttavia, l'automatica esclusione della risarcibilità di un danno non patrimoniale iure proprio in capo al genitore, configurabile soltanto ove questi alleghi e dimostri la lesione di un proprio diritto della personalità costituzionalmente tutelato, causalmente riconducibile alla condotta dell'altro genitore, nonché l'esistenza di un pregiudizio autonomo e distinto sia da quello sofferto dal figlio sia dalle conseguenze economiche dell'inadempimento, azionabili mediante l'azione di regresso.
Il danno non patrimoniale, infatti, non è in re ipsa: deve essere concretamente allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici, senza che la prova del fatto lesivo possa automaticamente sostituire quella delle sue conseguenze pregiudizievoli (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14770 del 27 maggio 2024; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24719 del 7 settembre 2025).
Pertanto, l'eventuale danno non patrimoniale iure proprio della madre è astrattamente configurabile soltanto in presenza della

lesione di un autonomo diritto della personalità e di uno specifico pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta paterna.
Nel caso di specie, le allegazioni di ### si riferiscono essenzialmente all'aver sostenuto da sola le spese di mantenimento, istruzione ed educazione della figlia e al dolore derivante dalla mancata assunzione della paternità da parte del ### Il primo profilo è di natura patrimoniale e trova tutela nell'azione di regresso come già esaminata; il secondo, per come dedotto, non individua una lesione direttamente riferibile alla sfera personale della madre, ma si risolve nella sofferenza per la privazione della figura paterna subita dalla figlia.
Non risultano allegati né provati specifici fatti dai quali desumere una compromissione autonoma dell'integrità psicofisica, della dignità, della libertà di autodeterminazione familiare o della sfera relazionale di ### ulteriore rispetto agli esborsi economici oggetto del regresso e al danno non patrimoniale dedotto da ### Ed invero, la sofferenza della madre per la vicenda della figlia, pur umanamente comprensibile, non è sufficiente, in assenza di una specifica dimostrazione del suo autonomo contenuto lesivo e del nesso causale, a fondare una distinta obbligazione risarcitoria.
La domanda risarcitoria di ### deve, pertanto, essere rigettata per difetto di specifica allegazione e prova di un pregiudizio autonomo e ulteriore rispetto al danno della figlia e al credito restitutorio azionato mediante il regresso.
§ 10. Regolamento delle spese del giudizio.
Il parziale accoglimento degli appelli impone di procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi, ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c., sulla base dell'esito complessivo della controversia e secondo un criterio unitario e globale.
Le appellanti hanno conseguito un risultato processuale e sostanziale prevalente, avendo ottenuto la riforma della pronuncia di estinzione, il riconoscimento della validità dell'atto di riassunzione, l'accertamento della paternità di ### nei confronti di ### nonché l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da ### sia pure nei limiti precisati in motivazione e della domanda di regresso proposta da

Permane, tuttavia, una parziale soccombenza delle appellanti, in ragione del rigetto della domanda di mantenimento e di quella di risarcimento del danno patrimoniale proposte da ### nonché della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da ### inoltre, le pretese economiche accolte sono state riconosciute in misura inferiore rispetto a quella domandata.
Alla luce dell'esito complessivo della lite, sussistono i presupposti per ravvisare una reciproca soccombenza. Gli appellati sono infatti risultati prevalentemente soccombenti, essendo state disattese tanto la richiesta di conferma della declaratoria di estinzione del giudizio quanto le difese volte al rigetto nel merito delle domande attoree; per contro, le appellanti non hanno ottenuto accoglimento integrale delle proprie pretese, essendo state respinte alcune delle domande proposte e ridimensionate quelle di contenuto patrimoniale accolte.
In tale contesto appare equo compensare tra le parti un terzo delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo i residui due terzi a carico degli appellati.
La misura della compensazione non costituisce il risultato di un calcolo meramente aritmetico tra il numero delle domande accolte e quelle rigettate, ma riflette la valutazione complessiva della soccombenza, avuto riguardo alla rilevanza della questione processuale definita in senso favorevole alle appellanti, all'accoglimento della domanda di status e delle principali pretese conseguenti, nonché al rigetto o ridimensionamento delle ulteriori domande economiche (civ., Sez. II, ord. n. 17455 del 30 maggio 2022; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 26120 del 5 settembre 2022).
Gli appellati ### e ### devono, pertanto, essere condannati, in solido tra loro ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.c., alla rifusione dei due terzi delle spese sostenute dalle appellanti.
Quanto al primo grado, nel quale ### e ### erano assistite dal medesimo difensore, le spese devono essere liquidate unitariamente, tenendo conto della pluralità delle parti assistite e dell'attività comune svolta, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero "le

disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"), avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa) ed applicando i parametri tariffari prossimi ai medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi €. 4.800,00 (di cui €. 1.000,00 per fase di studio; € 800,00 per fase introduttiva; €. 1.200,00 per fase istruttoria/trattazione; €. 1.800,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Quanto al secondo grado, nel quale le appellanti sono state assistite da difensori diversi e hanno proposto autonome impugnazioni, le spese devono essere liquidate separatamente in favore di ciascuna di esse, tenendo conto dell'attività concretamente svolta dai rispettivi procuratori.
Esse andranno liquidate, sempre in applicazione dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia (indeterminabilecomplessità bassa) ed applicando i parametri tariffari medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi €. 4.200,00 (di cui €. 1.200,00 per fase di studio; € 900,00 per fase introduttiva; €. 2.100,00 per fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria, in mancanza di attività difensiva ad essa concretamente riferibile nella presente fase di appello), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio genetico-biologica vanno poste integralmente a carico degli appellati, avendo l'indagine peritale, disposta ai fini dell'accertamento della paternità, confermato la fondatezza della domanda proposta dalle attrici.

P.Q.M.

La Corte di Appello di ### Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti iscritti ai nn. 335/2023 e 336/2023 R. G., proposti

avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n. 271/2023 emessa il ### e pubblicata in data ###, in parziale accoglimento degli appelli, così provvede: 1. Riforma integralmente la sentenza n. 271/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di ### emessa il 20 marzo 2023 e pubblicata il 23 marzo 2023, e dichiara la validità dell'atto di riassunzione del 27 settembre 2018 e di tutti gli atti successivi, ivi compresa la CTU tecnico-biologica. 2. Dichiara che ### nato a ### il 29 giugno 1936 e deceduto il 29 agosto 2018, è il padre naturale di ### nata a ### il 14 febbraio 1988, e per l'effetto dispone che la predetta assuma il cognome paterno «### in luogo di quello materno «### 3. dispone che dopo il passaggio in cosa giudicata, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 396/2000, sia comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o sia notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne farà annotazione nell'atto di nascita di di ### 4. Rigetta la domanda di mantenimento proposta da ### 5. ### e ### ciascuno in proporzione della rispettiva quota ereditaria, al pagamento in favore di ### della somma di € 50.000,00 ###, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endo-familiare, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi nei termini di cui in motivazione, nonché interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo. 6. Rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da ### 7. ### e ### ciascuno in proporzione della rispettiva quota ereditaria, a rimborsare a ### a titolo di regresso per le spese di mantenimento sostenute nell'interesse della figlia ### la complessiva somma di €. 32.400,00 ###, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 8. Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da ### 9. Compensa tra le parti un terzo delle spese processuali del primo grado di giudizio e condanna ### e ### in solido tra loro ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.c., alla rifusione dei restanti due terzi delle spese del primo grado, liquidati in complessivi €. 4.800,00 per compensi professionali, in favore di ### e ### assistite in quel grado dal medesimo difensore, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge. 10. compensa tra le parti un terzo delle spese processuali del secondo grado di

giudizio e condanna ### e ### in solido tra loro ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.c., alla rifusione dei restanti due terzi delle spese del secondo grado, liquidati separatamente in €. 4.200,00 per compensi professionali in favore di ### e in €. 4.200,00 per compensi professionali in favore di ### oltre, per ciascuna appellante, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge. 11. Pone integralmente a carico degli appellati ### e ### in solido tra loro, le spese della CTU tecnico-biologica del primo grado, già liquidate dal Tribunale, revocando la statuizione che le aveva poste a carico delle attrici. Manda alla ### per gli adempimenti di competenza.